

REGOLAMENTO (CEE) N. 3481/90 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1272/88 per quanto concerne il regime di aiuto specifico a favore dell'impiego dei seminativi a scopi non alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2176/90 del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 1 bis, paragrafo 7,considerando che con il regolamento (CEE) n. 2176/90 il Consiglio ha varato un regime di aiuto specifico a favore dell'impiego di seminativi per scopi non alimentari; che è pertanto opportuno completare il regolamento (CEE) n. 1272/88 della Commissione, del 29 aprile 1988, che fissa le modalità d'applicazione del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3981/89⁽⁴⁾;

considerando che, per evitare segnatamente che i quantitativi di cereali prodotti nel quadro del regime suddetto vengano commercializzati sul mercato alimentare, è opportuno vietare la coltivazione della specie di cereali ammessa all'aiuto specifico al di fuori della superficie interessata dall'aiuto stesso; che, tuttavia, può essere ammessa una deroga a tale norma se lo Stato membro è in grado di adottare misure di controllo supplementari atte a prevenire tale rischio;

considerando che è opportuno prevedere che tutti i cereali prodotti sulle superfici oggetto dell'aiuto specifico devono essere consegnati per la fabbricazione di prodotti non alimentari; che detto quantitativo può essere stimato in base alle rese indicative della regione, ma altresì alla luce della produzione dell'azienda considerata; che è indispensabile tenere conto delle inevitabili fluttuazioni dell'offerta;

considerando che è necessario indicare gli impieghi non alimentari che possono essere ammessi all'aiuto specifico; che il relativo elenco dev'essere fissato in modo da escludere prodotti alimentari e da prevenire distorsioni di concorrenza fra settori d'attività industriale simili; che è inoltre opportuno stabilire una serie di disposizioni onde controllare in modo efficace che l'aiuto specifico non venga cumulato con i regimi di aiuto di cui agli articoli 11 bis e 11 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽⁵⁾, modificatoda ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽⁶⁾; che, ai fini di tali controlli, occorre prevedere che il trasformatore presenti una dichiarazione indicando, per ciascun prodotto finito, il regime scelto; che il passaggio da un regime all'altro può essere ammesso a determinate condizioni; che l'applicazione parallela dei due regimi presso il medesimo trasformatore richiede controlli supplementari;

considerando che per garantire la corretta applicazione del regime di aiuto specifico è necessario stabilire le condizioni da inserire nel contratto fra produttore e trasformatore;

considerando che, qualora si faccia ricorso alla possibilità di coltivare, al di fuori delle superfici che beneficiano dell'aiuto specifico, un cereale della medesima specie ma di una varietà diversa, è opportuno prevedere una dichiarazione di coltivazione contenente determinate precisazioni e che, inoltre, l'esecuzione del contratto da parte del trasformatore deve essere garantita da una cauzione;

considerando che è opportuno agevolare al produttore il passaggio dal regime di aiuto per la messa a riposo dei seminativi al regime di aiuto specifico nel periodo in cui il produttore è tenuto a rispettare l'impegno iniziale;

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche specifiche del regime, è indispensabile prevedere una serie di norme di controllo ad hoc per garantire un conseguimento dei principali obiettivi del regime suddetto;

considerando che il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1272/88 è modificato come segue:

1) All'articolo 3, paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

• Per quanto concerne l'aiuto specifico di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 3 bis del regolamento (CEE) n. 797/85, le percentuali dei seminativi delle aziende interessate vengono fissati all'atto della presentazione della domanda di aiuto specifico. •

⁽¹⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 198 del 28. 7. 1990, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 121 dell'11. 5. 1988, pag. 36.⁽⁴⁾ GU n. L 380 del 29. 12. 1989, pag. 22.⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.